Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Martedì 28 novembre — Numero 278

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto Luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391, contenente modificazioni allo statuto del Banco di Napoli approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 50+.

Art. 2.

Non è convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1918, n. 927, che estende al personale dell'azienda dei RR. Stabilimenti termali di Salsomaggiore le disposizioni del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, della legge 11 giugno 1916, n. 720, del decreto Luogotenenziale 17 dicembre 1916, n. 1739, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali.

Cade ogni effetto di detto decreto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 9 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1474 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle « Disposizioni transitorie » del R. decreto, da convertirsi in legge, 20 aprile 1920, n. 452, è aggiunto il seguente art. 19-*bis*:

Allorchè, prima dell'invio in congedo dei militari ascritti alla ferma ordinaria, non abbia potuto aver luogo la chiamata alle armi dei militari della stessa classe ascritti alla ferma ridotta, questi ultimi potranno essere dispensati dal compimento della ferma, rimanendo però obbligati a prendere parte ad una o più chiamate per istruzione per una durata non superiore complessivamente a tre mesi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1479 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, col ministro dell'interno, col ministro delle colonie, col ministro per la giustizia e i culti, col ministro delle finanze, col ministro del tesoro, col ministro di agricoltura, col ministro dell'industria e commercio e col ministro delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Al penultimo comma dell'articolo 1 è sostituito il seguente:

« Fra le persone contemplate nel n. 1° del presente articolo sono compresi, nei limiti indicati nell'articolo seguente, i mezzadri e gli affittuari purchè prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive aziende e per la lavorazione del fondo tenuto in mezzadria od affitto impieghino normalmente non più di una persona estranea alla propria famiglia, ed alla condizione, per gli affittuari, che il canone di affitto sia ragguagliato ad una quota proporzionale dei prodotti del fondo. Sono compresi altresì nel n. 1° le persone di famiglia dei mezzadri e affittuari predetti quando abbiano per occupazione principale quella di lavorare nel fondo tenuto in mezzadria o in affitto. Col regolamento sarà stabilito chi si intenda per persona di famiglia ».

II. — Al n. 1° dell'articolo 2 è sostituito il seguente:

« 1° Agli impiegati ed assimilati la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi lire 800 »;

III. — Al n. 2° dell'articolo 2 è sostituito il seguente:

« 2° ai mezzadri ed affittuari e membri di loro famiglia quando la quota ad essi complessivamente spettante sul reddito annuo del fondo tenuto a mezzadria o in affitto, accertato con le norme che saranno stabilite dalla sezione agricola del Comitato direttivo di ciascun Istituto di previdenza sociale di cui nell'articolo 20-*bis*, superi L. 2000.

« Sono altresì escluse dall'obbligo dell'assicurazione, secondo le norme e nei limiti che saranno stabiliti dalle predette sezioni agricole, le persone che tengono a mezzadria o in affitto piccoli fondi quando la lavorazione di questi non costituisca la loro principale occupazione, fermo rimanendo l'eventuale obbligo dell'assicurazione per altre occupazioni cui le persone stesse siano addette.

« Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di invitare la sezione agricola del Comitato direttivo a modificare le norme stabilite ai termini dei predetti comma semprechè ne riconosca la necessità o la convenienza.

« Ove la sezione agricola non adempia all'invito entro il termine all'uopo assegnato, il ministro provvederà con Regio decreto alla modificazione delle norme predette ».

IV. — Al n. 1° dell'articolo 3 è sostituito il seguente:

« 1° la concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte degli assicurati »;

V. — Nel terzo comma dell'art. 4 dopo le parole: « per i lavoratori della terra e per le loro famiglie » sono aggiunte le parole: « e per i lavoratori a domicilio ».

VI. — Al secondo comma dell'art. 5 è sostituito il seguente:

« Il datore di lavoro è responsabile anche della parte di contributo a carico dell'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto inteso ad eludere il pagamento della propria quota di contributo da parte del datore di lavoro è nullo ».

VII. — Al quarto comma dell'art. 5 sono sostituiti i seguenti:

« In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a lire 10.000 ».

« Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà

considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato direttivo dell'Istituto di previdenza sociale il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

« La decisione del Comitato direttivo dell'Istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva ».

VIII. — All'articolo 9 è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione sarà corrisposto un assegno mensile di lire 50 per sei mesi a decorrere dalla morte al coniuge superstite purchè non separato per propria colpa e purchè inoltre, ove superstite sia il marito, questo sia inabile al lavoro.

« Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto al l'assegno, questo spetta ai figli di età inferiore ai 15 anni.

« L'assegno potrà essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età inferiore ai 15 anni per deliberazione del Comitato direttivo del competente Istituto di previdenza sociale, semprechè concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. Contro le decisioni del Comitato direttivo è ammesso ricorso al Comitato esecutivo della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel regolamento.

« Metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni è a carico dello Stato ».

IX. — Nel primo comma dell'art. 12 sono soppresse le parole: « appartenenti alle categorie di cui nell'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 ».

X. Al primo comma dell'art 19 è sostituito il seguente:

« Le funzioni di sindaci della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale da un funzionario del Ministero del tesoro, designati dai rispettivi ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati designati dalle rispettive principali organizzazioni ».

XI. — Al primo comma dell'art. 20 è sostituito il seguente:

« Gli Istituti di previdenza sociale sono costituiti di regola in ogni Provincia e funzionano col concorso e sotto la vigilanza, a norma del presente decreto e del regolamento, di un Comitato direttivo composto per un terzo da membri nominati dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per un terzo da rappresentanti degli assicurati, fra cui due rappresentanti di assicurati agricoli, e per un terzo da rappresentanti dei datori di lavoro, fra cui due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo, designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni funzionanti nella circoscrizione dell'Istituto ».

XII. — Dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente articolo 20-*bis*:

« Art. 20-*bis*. — Presso ciascun Comitato direttivo è costituita una speciale sezione agricola composta da uno dei membri di nomina governativa scelto dal Comitato nel proprio seno e dai due rappresentanti dei datori di lavoro agricolo e dai due rappresentanti degli assicurati agricoli: la sezione agricola provvederà a tutte le attribuzioni ad essa demandate dal presente decreto legge e dal regolamento per la sua esecuzione ed in genere a tutto quanto si attiene all'applicazione dell'assicurazione ai lavoratori della terra.

« Fra l'altro la sezione agricola proporrà alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali i mezzi più idonei per la riscossione e l'accreditamento individuale dei contributi di assicurazione di talune categorie di lavoratori della terra »

XIII — Al terzo comma dell'articolo 28 è sostituito il seguente:

« Nel caso preveduto nel secondo comma dell'articolo 20, e in ogni altro caso in cui non sia possibile procedere alla designazione dei rappresentanti di cui alla lettera *b*) da parte delle organizzazioni, i rappresentanti stessi ed i rispettivi supplenti saranno scelti dal primo presidente della competente Corte di appello ».

XIV. — Al secondo comma dell'articolo 30 è sostituito il seguente:

« Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari:

« 1° i lavoratori indipendenti, compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali che paghino annualmente allo Stato un'imposta diretta non superiore a L. 500;

« 2° le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che con altro vincolo di parentela accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alla Provincia o al Comune imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 60;

« 3° coloro che abbiano perduto la qualità di assicurato obbligatorio »

XV. — All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare la legge 17 luglio 1910, n. 521, col presente decreto-legge ».

XVI. — Al secondo e terzo comma dell'art. 31 sono sostituiti i seguenti:

« Le donne che dopo il matrimonio cessano di appartenere ad una delle categorie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione prima di aver versato 240 contributi quindicinali, ma dopo averne versati almeno 24, hanno diritto, quando siano riconosciute inabili, ed in ogni caso al compimento del 55° anno di età, di liquidare la pensione corrispondente ai contributi versati. La pensione si determina con le norme dell'assicurazione facoltativa.

« In tutti gli altri casi in cui una persona obbligatoriamente assicurata perda tale qualità prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o vecchiaia, purchè effettui versamenti facoltativi ai termini del presente decreto e nella misura e secondo le norme stabilite nel regolamento.

« Sono computati utili agli effetti dei precedenti due comma anche i versamenti fatti alla Cassa Nazionale di previdenza anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto ».

XVII. — Dopo il terzo comma dell'articolo 35 è aggiunto il seguente:

« I datori di lavoro sono obbligati a pagare il contributo di assicurazione di cui all'articolo 4 anche per gli assicurati alle loro dipendenze che abbiano superato i 65 anni di età, in quanto tale pagamento sia necessario per gli effetti di cui nel presente articolo ».

XVIII. — All'articolo 37 è sostituito il seguente:

« Per le persone già assicurate ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il periodo di cinque anni di cui al primo comma dell'articolo 35 decorre dall'inizio della rispettiva assicurazione.

« I contributi quindicinali versati in base ai predetti decreti sono computati per i cinque sesti del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione »

XIX. — Dopo l'art. 43 è aggiunto il seguente art. 43-*bis*:

« Art. 43-*bis*. — Chiunque contraffà le marche emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione, ovvero cancella o fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette comunque in circolazione, ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo 1°, del Codice penale ».

XX. — Nel decreto-legge alle espressioni: « Ministero per l'industria il commercio e il lavoro » e « Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro » sono sostituite le altre: « Ministero per il lavoro e la previdenza sociale » e « Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 2.

Disposizioni transitorie.

I). — Qualora per l'attuale composizione dei Comitati direttivi non sia possibile procedere alla costituzione delle Sezioni agricole di cui nell'art. 20-*bis*, i Comitati direttivi provocheranno dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i provvedimenti per le necessarie integrazioni dei Comitati stessi.

II). — Le persone assicurate obbligatoriamente a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione per effetto del presente decreto, possono conservare la qualità di assicurato obbligatorio purchè ne facciano dichiarazione al competente Istituto di previdenza sociale entro il 31 dicembre 1923 ed effettuino regolarmente a tutto proprio carico il versamento dei contributi.

Qualora non sia fatta la dichiarazione di cui nel comma precedente, i contributi già versati ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del decreto-legge medesimo.

III). — Fin quando non sia possibile provvedere al completamento del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per mezzo della designazione da parte delle organizzazioni, il Collegio dei sindaci rimarrà costituito secondo la disposizione dell'art. 19 del decreto-legge 21 aprile 1919, numero 603.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di modificare il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, in dipendenza del presente decreto e di introdurvi altresì quelle altre modificazioni che risultino eventualmente necessarie.

Fin quando non saranno stabilite le norme di cui alle disposizioni dei primi due comma del n. 2 dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, modificato col presente decreto-legge, i Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale potranno autorizzare la temporanea sospensione del pagamento dei contributi per coloro che ritengano esclusi dall'assicurazione per effetto delle disposizioni predette.

Qualora le sezioni agricole entro tre mesi dalla loro costituzione non abbiano stabilite le norme di cui nel comma precedente, alla definizione di queste provvederà con R. decreto il ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DELLO SBARBA — TADDEI — AMENDOLA — ALESSIO — BERTONE — PARATORE — BERTINI — ROSSI — FULCI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1471 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione del Deposito allevamento cavalli in Grosseto.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal'uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Stefano Magra (Genova).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Genova sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di S. Stefano Magra mise in luce colpe ed irregolarità gravissime a carico degli amministratori, alcuni dei quali dovettero essere denunciati all'autorità giudiziaria.

Il 15 agosto p. p. l'intera rappresentanza elettiva, in seguito a

dimostrazione ostile della cittadinanza, rassegnava le dimissioni e la provvisoria gestione dell'Ente fu affidata ad un commissario prefettizio.

Ora non ravvisandosi possibile, per ragioni di moralità, il reinsediamento dell'Amministrazione ordinaria, nè conveniente, dato il persistente turbamento degli animi indire a breve scadenza i comizi per la ricostituzione della rappresentanza elettiva si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in R. del commissario prefettizio.

In tali sensi provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in seduta 31 ottobre u. s., lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santo Stefano Magra, in provincia di Genova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Ravera Angelo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il provvedimento 3 ottobre 1921, n. 5951-11/11, col quale sono stati passati al Ministero per il lavoro i servizi inerenti alle assicurazioni sociali per le nuove Provincie;

Visto il decreto Presidenziale 7 novembre 1922;

Visto l'art. 4 del R. D. L. 17 ottobre 1922, n. 1353;

Di concerto col ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 25 novembre 1922 sono deferiti alla esclusiva competenza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale tutti i servizi e le attribuzioni finora esercitate dall'ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle materie che rientrano nella competenza del Ministero medesimo all'infuori delle assicurazioni sociali, già passate in precedenza.

All'assegnazione dei nuovi servizi fra gli uffici del Ministero provvederà il ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il personale non appartenente ai ruoli del Regno che disimpegnasse servizi di competenza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale passa alla diretta dipendenza del Ministero stesso continuando ad applicarsi per il governo di detto personale le norme e le discipline sinora vigenti, fino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti in corso per la sistemazione giuridica ed economica del personale predetto.

Art. 3.

Per l'esercizio in corso, fino a che non sarà provveduto al trasferimento agli stati di previsione dei vari Ministeri dei fondi iscritti al cap. 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i vari servizi nelle nuove Provincie, i provvedimenti relativi alle spese saranno presi con decreto Reale promosso dal Ministero del tesoro, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1354.

Art. 4.

Per i provvedimenti preveduti all'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922. n. 1446, ed agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, continuerà a richiedersi il parere della Commissione consultiva centrale per l'assetto amministrativo dei territori annessi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1446.

Il presidente della Commissione consultiva centrale disporrà che, ove sia necessario e possibile, vengano previamente sentite le Commissioni locali di Trento, Trieste e Zara.

Roma, 23 novembre 1922.

p. *Il presidente del Consiglio dei ministri*
ACERBO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

di concerto col ministro dell'industria e commercio;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 20 novembre 1922 sono deferiti alla esclusiva competenza del Ministero dell'industria e commercio tutti i servizi e le attribuzioni finora esercitate dall'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alle materie che rientrano nella competenza del Ministero medesimo.

All'assegnazione dei nuovi servizi fra gli uffici del Ministero provvederà il ministro dell'industria e commercio con suo decreto.

Art. 2.

Con altro decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro dell'industria e commercio saranno determinati i funzionari ora addetti all'Ufficio centrale per le nuove Provincie, che dovranno essere destinati a prestar servizio al Ministero medesimo.

Art. 3.

Il personale non appartenente ai ruoli del Regno che disimpegna servizi di competenza del Ministero dell'industria e commercio, passa alla diretta dipendenza del Ministero stesso continuando ad applicarsi per il governo di detto personale le norme e le discipline sinora vigenti, fino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti in corso per la sistemazione giuridica ed economica del personale predetto.

Art. 4.

Per l'esercizio in corso, fino a che non sarà provveduto al trasferimento agli stati di previsione dei vari Ministeri d i fondi iscritti al cap. 194 dello stato di previsione della spesa d l Ministero del tesoro per i vari servizi nelle nuove Provincie, i provvedimenti relativi alle spese saranno presi con decreto Reale promosso dal Ministero del tesoro, a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353.

Art.

Per i provvedimenti preveduti all'art. 1 del R. decreto 1 novembre 1922, n. 1446 ed agli art. 5 e 6 del decreto-legge 1 agosto 1921, n. 1269, continuerà a richiedersi il parere della Commissione consultiva centrale per l'assetto amministrativo dei territori annessi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1446.

Il presidente della Commissione consultiva centrale disporrà che, ove sia necessario e possibile, vengano previamente sentite le Commissioni locali di Trento, Trieste e Zara.

Roma, 20 novembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri
ACERBO.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 495 che autorizza l'emissione dei buoni di cassa a corso legale del valore nominale di L. 1 e 2;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1914, n. 103.367 che stabilisce i segni distintivi caratteristici dei predetti buoni di cassa e vedute le modificazioni apportate dai successivi decreti Ministeriali 28 dicembre 1917, n. 334.481 e 14 marzo 1920, n. 149.081 per quanto riguarda le firme del Cassiere speciale e delegato della Corte dei conti;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione dei buoni di cassa da L. 2 per il fondo di scorta occorrente per il cambio dei logori e dei danneggiati che saranno ritirati dalla circolazione

DETERMINA:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione dei buoni di cassa da lire 2 per l'importo di 30 milioni di lire occorrenti per il fondo di scorta per il cambio dei logori e dei danneggiati che saranno ritirati dalla circolazione.

Tali buoni di c ss vranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti dai decreti Ministeriali 19 agosto 1914. n. 103367, 28 dicembre 1917, n. 334481 e 14 marzo 1920, n. 149081.

Essi saranno in numero di 15 milioni e verranno ripartiti in 15 serie distinte coi numeri dal 151 al 165 inclusivi ciascuna delle quali comprenderà un milione di buoni di cassa numerati progressivamente da 1 a 1.000.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 16 novembre 1922.

Il ministro
TANGORRA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R decreto del 17 ottobre 1922

Ma t oli enato, tenente, collocato in aspettativa dal 21 settembre 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Gioia Flavio, tenente, collocato in aspettativa dal 22 settembre 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 23 ottobre

Della Gherardesca Ranieri, tenente in spetl ti a per m ivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° novembre 1922.

Guerriero Camillo, tenente, collocato in aspettativa dal 25 agosto 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Colonnelli.

Con R. decreto del 17 ottobre

Patrizi cav. Enrico, colonnello in aspettativa dal 10 luglio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Viceazi cav. Ivo, tenente colonnello in aspettativa dal 3 marzo 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 3 settembre 1922, richiamato in servizio effettivo dal 4 successivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Resta cav. Onofrio, tenente colonnello, collocato in aspettativa dal 17 agosto 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Taricco cav. Carlo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per sospensione impiego.

Maggiori.

Con R. decreto del 18 ottobre 1922:

Bellati cav. Cesare, maggiore in aspettativa, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 18 ottobre 1922.

Ruggeri Laderchi conte Paolo, maggiore, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Capitani.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

D'Angelo Biagio, capitano, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto, col suo grado e con l'anzianità

12 aprile 1917, nei ruoli degli ufficiali di complemento arma artiglieria, dal 16 ottobre 1922.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Fusco Casimiro, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 1° ottobre 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 2 successivo, con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Muneghina Alessandro, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 2 ottobre 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 3 successivo, con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Caravetta Antonio, capitano, in aspettativa dal 2 giugno 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 2 ottobre 1922, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Malvani Piero, capitano, in aspettativa dal 23 febbraio 1920, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 23 agosto 1922, con decorrenza assegni dal 1° settembre successivo.

Venturi Leopoldo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° agosto 1922.

Serino Alberto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 30 settembre 1922.

Calzolari Carlo, capitano, collocato in aspettativa dal 13 luglio 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

D'Agostino Arturo, capitano, collocato in aspettativa dal 21 maggio 1922 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 19 ottobre 1922:

Tessiore cav. Alberto, capitano, in aspettativa per sospensione impiego, cessa dal 7 giugno dall'aspettativa di cui sopra, ed è richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 detto mese con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Rossi Ezio, capitano, in aspettativa dal 17 maggio 1921, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Scalese Vincenzo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 16 giugno 1922.

Rotigliano Francesco, capitano, collocato in aspettativa per sospensione impiego dall'11 settembre 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Boldrin Girolamo, tenente, collocato dal 5 agosto 1922, a disposizione Ministero affari esteri.

Con R. decreto del 9 ottobre 1922:

Giammona Giovanni, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla anzianità 16 dicembre 1915 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria dal 16 ottobre 1922.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922.

Travaglini Volrico, tenente, collocato in aspettativa dal 19 luglio 1922, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Ramberti Lamberto, tenente, collocato in aspettativa dal 22 settembre 1922, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Casino Alessandro, tenente, collocato in aspettativa dal 31 agosto 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Ferrari Emilio, tenente, collocato in aspettativa dal 11 agosto 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Della Ragione Antonio, tenente, collocato in aspettativa dal 26 settembre 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Pernice Gaetano, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Romeo Antonino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 23 agosto 1922, con decorrenza assegni dal 1° settembre successivo.

Sorrentino Guido, tenente, l'aspettativa dal 6 agosto 1919, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Frisari Filippo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 20 settembre 1922 e richiamato in servizio dal 21 stesso mese, con decorrenza assegni dal 1° ottobre successivo.

Mariottini Luigi, tenente, collocato in aspettativa dal 20 settembre 1921, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Pieri Augusto, tenente in aspettativa dal 2 maggio 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 2 settembre 1922, con decorrenza assegni dall'11 detto mese.

Sala Alessandro, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 22 marzo 1922.

Capiero Francesco, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 22 settembre 1922.

Pasqualino nobile patrizio di Bari Ettore, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. Trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 20 agosto 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 21 stesso mese, con decorrenza assegni dal 1° settembre successivo.

Con R. decreto del 23 ottobre 1921:

Pitteri Silvio, tenente, collocato in aspettativa dal 6 ottobre 1922, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 5 novembre 1922:

Moncalvo Carlo, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 18 novembre 1920 che lo dispensava, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed iscritto nei ruoli di complemento dal 1° dicembre 1920, collocato, a sua domanda, in aspettativa dal 15 marzo 1921 per motivi speciali.

Moncalvo Carlo, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 novembre 1922, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 17 dei modelli e disegni di fabbrica registrati durante l'anno 1921

DATA del deposito			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati		
16	marzo	1921	Belloli Attilio, a Milano	Modello di fabbrica: Passante in gomma per bretelle,	3293	Volume 32	N.	98
29	aprile	»	Strola Giovanni, a Torino	Modello di fabbrica: Radiatore ad elementi di lamiera accoppiato ad una caldaia elettrica collocata al posto di un elemento intermedio	3315	»	»	99
29	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Radiatore ad elementi di lamiera accoppiato ad una caldaia elettrica disposta su un fianco del radiatore	3316	»	»	100
6	id.	»	Mario Fontana (Ditta), a Milan	Modello di fabbrica: Scheda per libri mastri	3317	Volume 33	N.	1
6	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Scheda per saldaconti	3318	»	»	2
8	id.	»	Fratelli Goglio, di Paolo (Ditta)	Modello di fabbrica: Bustina per preservare francobolli circolanti come moneta	3319	»	»	3
12	id.	»	Società B.I.A.S. - Brevetti - Invenzioni - Accomandita Semplice, a Milano	Modello di fabbrica: Proiettore cinematografico con trasformatore di energia formante corpo col proiettore	3320	»	»	4
19	id.	»	Belloni Vittorio, a Milano	Modello di fabbrica: Trottola volante	3321	»	»	5
18	id.	»	Tricella Angelo, a Milano	Modello di fabbrica: Fornello per uso di cucina	3322	»	»	6
22	id.	»	Mario Fontana (Ditta), a Milano	Modello di fabbrica: Libro-giornale delle vendite	3323	»	»	7
22	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Libro-giornale generale	3324	»	»	8
22	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Libro-giornale degli acquisti	3325	»	»	9
22	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Libro-bilanci di verifica del mastro	3326	»	»	10
22	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Cartello per classificazione di corrispondenza e documenti	3327	»	»	1
28	id.	»	Compagnia Anonima Continentale già J. Brunt & C., (Ditta)	Modello di fabbrica: Radiatore elettrico	3328	»	»	12
30	id.	»	Pennacchio Vincenzo, a Milano	Modello di fabbrica: Credenza.	3329	»	»	13
30	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Contro Credenza	3330	»	»	14
30	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Tavola	3331	»	»	15
30	id.	»	Lo stesso	Modello di fabbrica: Mobile da orologio	3332	»	»	16

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume e numero del registro generale
14 aprile 1921	Gastone Picchiani & C. (Itta), a Firenze	Modello di fabbrica: Distintivo tricolore con la scritta: Repubblica sociale	3333	Volume 33 N. 17
3 maggio »	Wilkinson Morris, Wilkinson Clarence e Briggs Gilbert Arthur, a Bradford (Inghilterra)	Modello di fabbrica: Davanti di camicia	3334	» » 18
3 id. »	Fumagalli Carlo, a Milano	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3335	» » 19
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3336	» » 20
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3337	» » 21
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3338	» » 22
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3339	» » 23
3 »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3340	» » 24
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3341	» » 25
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3342	» » 26
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3343	» » 27
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzerie e per mobili	3344	» » 28
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3346	» » 29
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3347	» » 30
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3348	» » 31
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3349	» » 32
3 id »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3350	» » 33
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3351	» » 34
3 id. »	Lo stesso	Disegno di fabbrica di stoffa per tappezzeria e per mobili	3352	» » 35
14 novembre 1921	Joannes Giuseppe, a Torino	Modello di fabbrica: Sopporto dell'indicatore di temperatura dell'acqua del radiatore d'automobili	3418	» » 46

Roma, 12 maggio 1922. *Il direttore*: G. GIULIOZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	152 26	Dinari	
Londra	96 05	Corone jugoslave	
Svizzera	397 10	Belgio	141 075
Spagna	327 —	Olanda	—
Berlino	0 32	Pesos oro	17 77
Vienna	0 03	Pesos carta	7 81
Praga	67 10	New York	21 35

Oro 411 95

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 71	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 43	—

Corso medio dei cambi
del giorno 25 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	150 37	Dinari	—
Londra	94 58	Corone jugoslave	—
Svizzera	391 37	Belgio	138 60
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 295	Pesos oro	—
Vienna	0 0325	Pesos carta	—
Praga	66 40	New York	21 09

Oro 406 94

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 54	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 73	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO

(3ª pubblicazione).

È stata esibita a questa Direzione generale una istanza di tramutamento del signor Matrone Gennaro di Giacomo con dichiarazione a tergo del certificato del Consolidato 5 % n. 178137 di L. 500 a lui intestato, a firma autenticata dal notaio Scognamiglio di Napoli in data 8 ottobre 1922.

Poichè in detto attergato la dichiarazione del titolare è preceduta da cinque righe cancellate delle quali non è possibile leggere il contenuto, ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni si procederà alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del sig. Matrone Gennaro di Giacomo.

Roma, 6 ottobre 1922

Per il direttore generale
GARBAZZI.

BANCO DI SICILIA

Situazione sommaria al 31 ottobre 1922.

Cassa		179.036.000
Portafoglio s piazze italiane		245.940.000
Anticipazioni ordinarie		127.035.000
Fondi all'estero	Portafoglio	13.656.000
	Conti correnti	16.158.000
Circolazione	p/c del commercio	236 033.000
	p/c dello Stato	448.339 000
Debiti a vista		192.715.000
Depositi in c/c fruttifero		136.502 000
Depositi della Cassa di risparmio del Banco		387.326 000
Rapporto della riserva metallica alla circolazione		27 66

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Calabria Vincenzo, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 15 luglio 1922 al 14 gennaio 1923.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Campari Francesco, agente superiore delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dal 1° giugno a tutto il 31 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 21 ottobre 1922:

Di Natale Vincenzo, applicato delle imposte dirette, è collocato in aspettativa per infermità, dall'11 settembre 1922 a tutto il 10 gennaio 1923

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, è stato, con decreto odierno, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il R. decreto del 31 agosto 1921, n. 1291, che approva lo statuto della scuola mineraria di Agordo;

Visto il decreto Ministeriale del 20 settembre 1921, il quale approva il regolamento della suddetta scuola;

DECRETA:

Art. 1

È aperto il concorso al posto d'insegnante di lingua italiana, storia e geografia nella scuola mineraria di Agordo e nel corso preparatorio alla medesima, con l'annuo stipendio lordo di L. 6000, aumentabile secondo le vigenti disposizioni per i ruoli aperti nei RR. Istituti tecnici.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice ha la facoltà di chiamare in Roma ad un esperimento di esame i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Art. 2

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 2 dovranno pervenire con tutti i documenti ad esse allegati al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato centrale delle miniere) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non più tardi del 31 ottobre 1922: non sarà tenuto conto di quelle che perverranno dopo detto termine.

Nella domanda dovranno essere indicati: nome, cognome, paternità, luogo di nascita del concorrente e il domicilio al quale dovranno essere dirette le comunicazioni relative al concorso; dovrà inoltre essere dato un cenno della pratica fatta dal concorrente nell'insegnamento e delle eventuali pubblicazioni.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità.

b) atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 35 anni di età alla data del presente decreto, a meno che esso appartenga ai ruoli degli insegnanti o delle Amministrazioni civili e militari dello Stato. Questo limite di età è elevato di 5 anni per coloro che furono tra i combattenti;

c) certificato di moralità rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo biennio e legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato di sana costituzione fisica legalizzato dal prefetto;

f) attestato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) diploma di laurea in belle lettere.

I certificati di nazionalità e di moralità ed il certificato generale del casellario giudiziario devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti potranno inviare tutti quegli altri documenti che crederanno opportuni per dimostrare la loro capacità e attitudine per il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti che corredano la domanda devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *a), c), d), e), f)* i concorrenti che provino di occupare posto di ruolo al servizio dello Stato.

Le domande dovranno essere accompagnate da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti ad essa allegati, comprese le pubblicazioni, le quali dovranno essere presentate in cinque esemplari a stampa definitiva, escluse le semplice bozze.

Art. 3.

I concorrenti saranno classificati per ordine di punti.

Per ottenere la idoneità alla nomina, i concorrenti dovranno avere riportato almeno 7 punti su 10.

A parità di merito sarà preferito chi sia invalido od orfano di guerra, o abbia riportato ferite in combattimento, oppure sia insignito di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

In mancanza dei suddetti requisiti militari, avrà, a parità di merito, la preferenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione civile o militare dello Stato, con precedenza a chi abbia prestato servizio per maggior tempo; ed in mancanza di ogni titolo, riguardante il servizio, avrà la preferenza il maggiore di età.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 3 ottobre 1922.

Il ministro: BERTINI.

N. B. — Il termine per presentare le domande di ammissione al concorso è stato, con decreto Ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1922.

R. ISTITUTO PEI SORDO-MUTI DI SICILIA IN PALERMO

Concorso a posti gratuiti governativi

E' aperto il concorso in questo R. Istituto a numero cinque posti gratuiti governativi per fanciulli e per fanciulle nati in Sicilia, che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassato quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande, corredate dai documenti appresso notati, dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo, non più tardi del 30 dicembre 1922, e dovranno essere in data non anteriore al 1° ottobre 1922:

1° Attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile.

2° Attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale.

3° Certificato medico da cui risulti:

a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

b) causa della sordità se congenita od acquisita ed in questo ultimo caso, la causa che l'ha provocata;

c) sufficiente idoneità all'istruzione.

4° Fede di povertà della famiglia.

5° Stato di famiglia (civile e finanziario).

6° Rapporto informativo particolareggiato in originale della prefettura della Provincia in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parenti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

7° Titoli di benemerenza della famiglia.

8° Obbligazione autenticata dal sindaco, del padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della Direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera, purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni, e che la definitiva accettazione dell'alunno o della alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'Istituto darà, infra il primo anno della avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 1° novembre 1922.

Il soprintendente
G. Seminara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 agosto 1922, n. 184, con cui è bandito il concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo presso la Regia scuola industriale di Pisa;

Visto l'art. 110 del regolamento generale per l'istruzione professionale approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

DECRETA:

Sono ammessi al concorso per titoli e per esami al posto di segretario-economo presso la Regia scuola industriale di Pisa, bandito con decreto Ministeriale 20 luglio 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 agosto 1922, n. 184, anche coloro che sono muniti della licenza della scuola normale.

Roma, 2 novembre 1922.

Per il ministro
GRONCHI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, che concede speciali miglioramenti economici;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1921, registro n. 6 industria, commercio e lavoro, foglio n. 205, con il quale è stato approvato l'organico del personale della R. scuola commerciale Santa Margherita Ligure;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per esame e per titoli al posto di titolare di italiano nella R. scuola commerciale in Santa Margherita Ligure.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° laurea, lettere e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento o che siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni o per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 5500 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Avrà inoltre diritto all'assegno mensile di lire centoquaranta L. 140 concesso dall'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 7 ottobre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TOMINO RAFFAELE, *gerente*.